



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 2 del 3 Gennaio 2020

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD028

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

DETERMINAZIONE 17.05.2019, N. DPD028/301

Rettifica determinazione dirigenziale n. DPD028/616 del 28/11/2018. Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'acceso brecciato " Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta ROMANELLI Luigi 6

DETERMINAZIONE 17.05.2019, N. DPD028/302

Rettifica determinazione dirigenziale n. DPD028/173 del 28/03/2019. Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo " Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta SCUTTI Tonino 8

DETERMINAZIONE 17.05.2019, N. DPD028/303

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " vigneto " - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta MATTEUCCI Franco ..10

DETERMINAZIONE 17.05.2019, N. DPD028/304

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo e uliveto " - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta LANCI Gabriele ... 13

DETERMINAZIONE 17.05.2019, N. DPD028/305

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo e uliveto " - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Frisa (CH) - Ditta BUCCI Angela Luisa 16

DETERMINAZIONE 17.05.2019, N. DPD028/306

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo " - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CASALANGUIDA Maria.....19

DETERMINAZIONE 17.05.2019, N. DPD028/307

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " vigneto , seminativo , porzione di fabbricato rurale , annessi rustici , corte e muri di contenimento " - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta GIAMMARINO Pietro.....22

DETERMINAZIONE 17.05.2019, N. DPD028/308

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso " - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Paglieta (CH) - Ditta IEZZI Cenzino.....25

DETERMINAZIONE 17.05.2019, N. DPD028/309	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta BUCCI Angela Luisa.....	28
DETERMINAZIONE 17.05.2019, N. DPD028/310	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH)- Ditta DI VIRGILIO Antonio.....	31
DETERMINAZIONE 17.05.2019, N. DPD028/311	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH)- Ditta VERNA Maria Anastasia.....	34
DETERMINAZIONE 17.05.2019, N. DPD028/312	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo “ – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Paglieta (CH) - Ditta DI LALLO Casimiro.....	37
DETERMINAZIONE 17.05.2019, N. DPD028/313	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto “ – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta EVASIO Roberto.....	40
DETERMINAZIONE 03.06.2019, N. DPD028/325	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CARBONE Antonio.....	43
DETERMINAZIONE 03.06.2019, N. DPD028/326	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ pascolo , abbeveraggio , e mungitura bestiame ” – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta CONTESSA Michele.....	46
DETERMINAZIONE 03.06.2019, N. DPD028/327	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo” Tratturo Celano – Foggia in Comune di Aielli (AQ) - Ditta MONTAGLIANI Quirino.....	49
DETERMINAZIONE 03.06.2019, N. DPD028/328	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo” Tratturo Celano – Foggia in Comune di Collarmele (AQ) - Ditta TAGLIOLA Carlo.....	52
DETERMINAZIONE 03.06.2019, N. DPD028/329	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ attraversamento con condotta gas per uso utenza privata ”– Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta ITALGAS RERTI S.P.A. Distretto Centro (Società Italiana per il Gas).....	55
DETERMINAZIONE 03.06.2019, N. DPD028/330	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo , seminativo irriguo arborato e diritto non esclusivo all’“utilizzo della strada in brecciato ”– Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta POLIDORO Antonio.....	57
DETERMINAZIONE 03.06.2019, N. DPD028/331	
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ pista ciclabile ”– Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Scafa (PE) - Ditta COMUNE DI SCAFA (PE).....	60

DETERMINAZIONE 03.06.2019, N. DPD028/332

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo irriguo arborato e piazzale in betonelle ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI GIOVANNI Mario.....63

DETERMINAZIONE 03.06.2019, N. DPD028/333

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Revoca D.D. n. DPD/85 del 17.02.2016 e contestuale nuova concessione precaria di suolo tratturale per uso di Area a verde attrezzato , giardino pubblico , parcheggio auto e muro di contenimento – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione A Casauria (PE) - Ditta COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA (PE).....66

DETERMINAZIONE 03.06.2019, N. DPD028/334

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ attraversamento con condotta gas metano ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta SOCIETA“ ITALIANA PER IL GAS S.p.A.....69

DETERMINAZIONE 03.06.2019, N. DPD028/335

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ colture erbacee ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MAZZOCCA Lidia.....72

DETERMINAZIONE 03.06.2019, N. DPD028/336

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ colture erbacee a ciclo annuale/seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in brecciato “ – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta PICCIRILLI D’ADAMO.....75

DETERMINAZIONE 03.06.2019, N. DPD028/337

Rettifica determinazione dirigenziale n. DPD028/289 del 15/05/2019. L.R. 06.03.1980 , n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo e piazzale brecciato antistante fabbricato civile abitazione “ Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Cupello (CH) - Ditta MARCELLO Giovanni , Natalina , Domenica e Floriana.....78

DETERMINAZIONE 03.06.2019, N. DPD028/338

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ porzione fabbricato , diritto non esclusivo all’utilizzo degli accessi e prato/colture erbacee ” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta OTTAVIANO Giovanna.....80

DETERMINAZIONE 03.06.2019, N. DPD028/339

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ fabbricati di civile abitazione ,diritto non esclusivo all’utilizzo delle vie di accesso , piazzale interno e seminativo “ – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI SILVIO Panfilo.....83

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD028/301 DEL 17.05.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO **Rettifica determinazione dirigenziale n. DPD028/616 del 28/11/2018.** Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di " seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso brecciato " Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta ROMANELLI Luigi .

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPD028/616 del 28/11/2018 con la quale si rilascia il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale per uso di "seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso brecciato" – tratturo l'Aquila – Foggia in Comune di Tortino Di Sangro (CH) a favore della Ditta ROMANELLI Luigi;

PRESO ATTO che nel punto 2) del determinato viene indicato come canone annuo la somma di €. 71,19 anziché quella esatta di €. 141,15 ;

RITENUTO NECESSARIO rettificare il punto 2) del determinato della Determinazione Dirigenziale DPD028/616 del 28/11/2018 , con la somma di €. 141,15 anziché di quella indicata di €. 71,19 a favore del Sig. Romanelli Luigi ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) di rettificare il la determinazione dirigenziale n. DPD028/616 del 28/11/2018 sostituendo il contenuto del punto 2) del determinato con il seguente:
 - l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione , così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede il Lanciano n. RA/129665/19 del 02.05.2019 è pari e €. 141,15 ;
- 2) di ritenere valide tutte le altre disposizioni previste dalla determinazione dirigenziale n° DPD028/616 del 28/11/2018,;
- 3) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente

provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;

- 4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 5) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 6) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

=====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/302 DEL 17.05.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO **Rettifica determinazione dirigenziale n. DPD028/173 del 28/03/2019. Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo “ Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta SCUTTI Tonino .**

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPD028/173 del 28/03/2019 con la quale si rilascia il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo ” – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) a favore della Ditta SCUTTI Tonino ;

PRESO ATTO che nel punto 2) del determinato viene indicato come canone annuo la somma di €. 57,31 anziché quella esatta di €. 19,61 ;

RITENUTO NECESSARIO rettificare il punto 2) del determinato della Determinazione Dirigenziale DPD028/173 del 28/03/2019 , con la somma di €. 19,61 anziché di quella indicata di €. 53,31 a favore del Sig. SCUTTI Tonino ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) di rettificare il la determinazione dirigenziale n. DPD028/173 del 28/03/2019 sostituendo il contenuto del punto 2) del determinato con il seguente:
 - l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione , così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede il Lanciano n. RA/129665/19 del 02.05.2019 è pari e €. 19.61 ;
- 2) di ritenere valide tutte le altre disposizioni previste dalla determinazione dirigenziale n° DPD028/173 del 28/03/2019;.
- 3) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;

- 4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 5) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 6) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
- =====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/303 DEL 17.05.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto “
– Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta MATTEUCCI Franco

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) - in data 02/05/2019 prot. n. RA/0130174/19, la Ditta MATTEUCCI Franco , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Canosa Sannita (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila-Foggia , rilasciato con atto DGR n. 5682 del 20/10/1983 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datate 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07/05/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " vigneto " a favore del Sig. MATTEUCCI Franco nato a Canosa Sannita (CH) il 20/07/1947 ed ivi residente in Via Roma 14 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.500 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 32 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07.05.2019, è pari a euro € 40,33 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell' Ufficio

Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07/05/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) prot. RA0134086/19 del 07/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/304 DEL 17.05.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo e uliveto “ – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta LANCI Gabriele .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) - in data 20/02/2019 prot. n. RA/0054134/19, la Ditta LANCI Gabriele , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila-Foggia , rilasciato con atto DH31/27 del 19/04/2011 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datate 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07/05/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo e uliveto , " a favore del Sig. LANCI Gabriele nato a S. Maria Imbaro (CH) il 04/08/1961 ed ivi residente in Borgata Fattore 89 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6.960 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 166 , 168 e 167 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07.05.2019, è pari a euro € 54,93 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente

provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell' Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07/05/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) prot. RA0134086/19 del 07/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/305 DEL 17.05.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo e uliveto “ – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Frisa (CH) - Ditta BUCCI Angela Luisa .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) - in data 20/03/2019 prot. n. RA/0087418/19, la Ditta BUCCI Angela Luisa , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Frisa (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila-Foggia , rilasciato con atto DH31/232 del 18/03/2014 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datate 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07/05/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo e uliveto , " a favore della Sig.ra BÜCCI Angela Luisa nata a Lanciano (CH) il 27/09/1964 e residente a Frisa (CH) in Loc. Feltrino 10 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 13.434 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Frisa (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 135/p , 136/p , 150 , 323 e 183/bis , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07.05.2019, è pari a euro € 82,45 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente

provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell' Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07/05/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) prot. RA0134086/19 del 07/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/306 DEL 17.05.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo “ – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CASALANGUIDA Maria .
--

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) - in data 20/03/2019 prot. n. RA/0089940/19, la Ditta CASALANGUIDA Maria , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila-Foggia , rilasciato con atto DH31/1051 del 09/12/2013 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datate 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07/05/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2017 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di " seminativo " a favore della Sig.ra CASALANGUIDA Maria nata a Lanciano (CH) il 27/06/1975 ed ivi residente in Loc.- Follani 277 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.320 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 101 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07.05.2019, è pari a euro € 40,64 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell' Ufficio

Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07/05/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) prot. RA0134086/19 del 07/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/307 DEL 17.05.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto , seminativo , porzione di fabbricato rurale , annessi rustici , corte e muri di contenimento “ – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta GIAMMARINO Pietro .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) - in data 26/09/2017 prot. n. RA/0246198/17, la Ditta GIAMMARINO Pietro , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello , rilasciato con atto DGR n. 1255 del 28/03/1994;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 0003108 datate 02.03.2018 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07/05/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;

- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;

- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;

- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " vigneto , seminativo , porzione di fabbricato rurale , annessi rustici , corte e muro di contenimento " a favore del Sig. GIAMMARINO Pietro nato a Lanciano (CH) il 31/01/1948 ed ivi residente in Loc. Serre 100 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 10.610 circa delle zone del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 39 e 41 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07.05.2019, è pari a euro € 200,64 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell' Ufficio

Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07/05/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) prot. RA0134086/19 del 07/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/308 DEL 17.05.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso “ – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Paglieta (CH) - Ditta IEZZI Cenzino .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) - in data 01/04/2019 prot. n. RA/0100361/19, la Ditta IEZZI Cenzino , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Paglieta (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello , rilasciato con atto n. DH41/73 del 14/05/2014 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0129665/19 del 02/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 724 datate 31.01.2014 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0129665/19 del 02/05/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2019 per uso di " seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso " a favore del Sig. IEZZI Cenzino nato a Paglieta (CH) il 12/05/1957 ed ivi residente in loc. Piano Saletti , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 480 circa della zona del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Paglieta (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 41 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0129665/19 del 02.05.2019, è pari a euro € 134,45 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente

provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell' Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0129665/19 del 02/05/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) prot. RA0129665/19 del 02/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/309 DEL 17.05.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta BUCCI Angela Luisa .
--

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) in data 20/03/2019 prot. n. RA/0087418/19, la Ditta BUCCI Angela Luisa ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0134086/19 del 07/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 0002682 datata 21/02/2019 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per la concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0134086/19 del 07/05/2019 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2018 per uso di "seminativo a favore della Sig.ra BUCCI Angela Luisa nata a Lanciano (CH) il 27/09/1964 e residente a Frisa (CH) in Loc. Feltrino 10 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.700 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 294/P , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **31,89** così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo SUD di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0134086/19 del 07/05/2019 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità ,

procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0134086/19 del 07/05/2019 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0134086/19 del 07/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

=====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/310 DEL 17.05.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH)- Ditta DI VIRGILIO Antonio .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud Chieti – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) in data 18/09/2018 prot. n. RA/0256646/18, la Ditta DI VIRGILIO Antonio , ha chiesto il rinnovo e le volture delle concessioni precarie di suolo tratturale in Comune di Canosa Sannita (CH) appartenenti al Tratturo L’Aquila – Foggia , rilasciate con atti D.G.R. n. 5259 e n. 5682 del 29.09.1983 e 20.10.1983 intestate a Di Virgilio Albino ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. RA/0129665/19 del 02/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica

istruttoria, schema di disciplinare concessione e pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo resi con note n. 0012915 e n. 0012916 datate 20/08/2018 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. RA/0129665/19 del 02/05/2019 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " vigneto " a favore del Sig. DI VIRGILIO Antonio nato a Canosa Sannita (CH) il 12.01.1957 ed ivi residente in Loc. San Moro 104, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 13.750 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 26 e 27 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **158,45**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello dell' Ufficio

Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. 0129665/19 del 02/05/2019 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. 0129665/19 del 02/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

=====
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/311 DEL 17.05.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH)- Ditta VERNA Maria Anastasia .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud Chieti – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) in data 14/03/2019 prot. n. RA/0081192/19, la Ditta VERNA Maria Anastasia , ha chiesto il rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Poggiofiorito (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia , rilasciata con atto D.G.R. n. 5.106 del 17.09.1987 intestato a Di Camillo Nicola ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica

istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 0000046 datata 02/01/2019 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. RA/0134086/19 del 07/05/2019 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo " a favore della Sig.ra VERNA Maria Anastasia nata a Guardiagrele (CH) il 11.03.1958 e residente a Arielli (CH) in Via Roma 60, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.750 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 84 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **10,17**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello dell' Ufficio

Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. 0134086/19 del 07/05/2019 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. 0134086/19 del 07/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

=====
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/312 DEL 17.05.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo
“ – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Paglieta (CH) - Ditta DI LALLO Casimiro .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) - in data 11/03/2019 prot. n. RA/0075131/19, la Ditta DI LALLO Casimiro , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Paglieta (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello , rilasciato con atto n. DH20/31 del 31/01/2011 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0129665/19 del 02/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0129665/19 del 02/05/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2019 per uso di " seminativo " a favore del Sig. DI LALLO Casimiro nato a Paglieta (CH) il 24/12/1944 ed ivi residente in Loc. Colle Carinci 8 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 200 circa della zona del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Paglieta (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 104/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0129665/19 del 02.05.2019, è pari a euro € 5,42 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell' Ufficio

Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0129665/19 del 02/05/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) prot. RA0129665/19 del 02/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/313 DEL 17.05.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto “
– Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta EVASIO Roberto .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) - in data 21/03/2019 prot. n. RA/0087928/19, la Ditta EVASIO Roberto , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Canosa Sannita (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila-Foggia , rilasciato con atto n. DH41/78 del 14/05/2014 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0129665/19 del 02/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datate 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0129665/19 del 02/05/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " vigneto " a favore del Sig. EVASIO Roberto nato a Canosa Sannita (CH) il 01/03/1953 ed ivi residente in loc. San Moro 41 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.700 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 36 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0129665/19 del 02.05.2019, è pari a euro € 57,44 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell' Ufficio

Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) n. RA/0129665/19 del 02/05/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Lanciano (CH) prot. RA0129665/19 del 02/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/325 DEL 03.06.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CARBONE Antonio .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud Chieti – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamento danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) in data 25/03/2019 prot. n. RA/00915129/19, la Ditta CARBONE Antonio , ha chiesto il rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello , rilasciato con atto n. DH31/468 del 29/09/2011 intestato a Maccione Maria ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamento danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. RA/0157216/19 del 27/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 0018689 datata 07/12/2018;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA/0157216/19 del 27/05/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 del 27.05.2019 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo " a favore del Sig. CARBONE Antonio nato a Lanciano (CH) il 04.11.1965 e residente a Lanciano (CH) in Vico V° San Lorenzo 3 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.000 delle zone del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 136/b e 137/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **36,47**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamento danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota medesima n. RA/0157216/19 del 27/05/2019, per l' espletamento di tutti

gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamento danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. RA/0157216/19 del 27/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
- =====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/326 DEL 03.06.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ pascolo , abbeveraggio , e mungitura bestiame ” – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta CONTESSA Michele .

IL DIRIGENTE

ISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) - in data 29/05/2019 prot. n. RA0160036/19, la Ditta CONTESSA Michele , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Rivisondoli (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. DH31/275 del 25/03/2014 , intestata a Contessa Nicola ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona , L’Aquila e Castel Di Sangro n. RA0162382/19 del 30/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 0003051 datata 28/02/2019;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona , L'Aquila e Castel Di Sangro n. RA/0162382/19 del 30.05.2019 , attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 del 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " pascolo , transito e mungitura bestiame " a favore del Sig. CONTESSA Michele nato a San Severo (FG) il 25/05/1984 e residente a Roccaraso (AQ) in via Del Merlo 10, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 200.000 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fig. 17 p.lle 235 e 236 , Fig. 18 part. 521 in parte , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona , L'Aquila e Castel Di Sangro n. RA/0162382/19 del 30.05.2019, è pari a euro € 192,78 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo - Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona , L'Aquila

e Castel Di Sangro n. RA/0162382/19 del 30/05/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano - Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Sulmona , L'Aquila e Castel Di Sangro n. RA/0162382/19 del 30/05/2019, da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/327 DEL 03.06.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo” Tratturo Celano – Foggia in Comune di Aielli (AQ) - Ditta MONTAGLIANI Quirino .
--

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) – Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Avezzano (AQ) - in data 17/05/2019 prot. n. RA0147607/19, la Ditta MONTAGLIANI Quirino , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Aielli (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. DH41/26 del 24/04/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n. RA/0148524/19 del 20/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo

reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezano (AQ) n. RA/0148524/19 del 20/05/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 del 27.05.2019 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "Seminativo " a favore del Sig. MONTAGLIANO Quirino nato a Celano (AQ) il 12/09/1955 ed ivi residente in via Degli Alpini 102, a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.230 della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 27 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n. RA/0148524/19 del 20/05/2019 è pari a euro € 34,29 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0148524/19 del 20/05/2019, per l' espletamento di tutti gli adempimenti connessi all' osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione

medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) prot. n. RA/0148524/19 del 20/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/328 DEL 03.06.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo” Tratturo Celano – Foggia in Comune di Collarmele (AQ) - Ditta TAGLIOLA Carlo

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) – Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Avezzano (AQ) - in data 13/05/2019 prot. n. RA0140813/19, la Ditta TAGLIOLA Carlo , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Collarmele (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. DH31/285 del 25/03/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n. RA/0144141/19 del 15/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo

reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n. RA/0144141/19 del 15/05/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 del 27.05.2019 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "Seminativo " a favore del Sig. TAGLIOLA Carlo nato a Pescina (AQ) il 26/10/1976 e residente a Collarmele (AQ) in via Del Popolo 60 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 17.950 delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Collarmele (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 32 - 33 - 76 - 77 - 75 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n. RA/0144141/19 del 15/05/2019 è pari a euro € 52,00 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0144141/19 del 15/05/2019, per l' espletamento di tutti gli adempimenti connessi all' osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione

medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) prot. n. RA/0144141/19 del 15/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 03.06.2019, N. DPD028/329

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ attraversamento con condotta gas per uso utenza privata ”– Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta ITALGAS RERTI S.P.A. Distretto Centro (Società Italiana per il Gas)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/06/2018 per uso di “ attraversamento con condotta gas per uso utenza privata ” a favore dell’ ITALGAS RETI S.p.A. (Soc. Italiana per il Gas) Distretto Cento Via Verrotti – Espansione 2 – Montesilvano (PE) , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) , distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fg. 51/c Km 0+500 ,la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttorio allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0162409/19 del 30/05/2019 è pari ad euro € 123,95 ;
- 3) **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L’AQUILA;
- 4) **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0162409/19 del 30/05/2019, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0162409/19 del 30/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
- 8) **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

- 10) **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE N. DPD028/330 DEL 03.06.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo , seminativo irriguo arborato e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta POLIDORO Antonio .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est Teramo (TE) – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Penne - in data 16/04/2019 prot. n. RA0118417/19, la Ditta POLIDORO Antonio , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cepagatti (PE) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH31/1084 del 16/12/2013 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0147198/19 del 17/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con

nota prot. n. 2739 del 23.05.2001 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) n RA/0147198/19 del 17/05/2019., attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 del 27.05.2019 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo irriguo , seminativo irriguo arborato e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada in brecciato " a favore del Sig. POLIDORO Antonio nato a Cepagatti (PE) il 23.01.1940 ed ivi residente in Via Ada Negri 24 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.375 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) , distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 84 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0147198/19 del 17/05/2019 è pari ad euro € **187,78** ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0147198/19 del 17/05/2019, per l' espletamento di tutti gli adempimenti connessi all' osservanza ed al

rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0147198/19 del 17/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/331 DEL 03.06.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ pista ciclabile ”– Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Scafa (PE) - Ditta COMUNE DI SCAFA (PE) .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est Teramo (TE) – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Penne - in data 278/02/2019 prot. n. RA059808/19, il COMUNE di SCAFA chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scafa (PE) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco , rilasciato con atto n. DH7/443 del 26/05/2009 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0162427/19 del 30/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con

nota prot. n. 33327 del 12.07.2001 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) n RA/0162427/19 del 30/05/2019., attribuendo ad essa decorrenza 01/06/2017 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 del 27.05.2019 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/06/2017 per uso di " pista ciclabile " a favore del COMUNE DI SCAFA (PE) , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della zona del Tratturo Centurrelle - Montesecco in Comune di Scafa (PE) , distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 373 / in parte (Fg. 11 part. 496) ,la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0162427/19 del 30/05/2019 è pari ad euro **€ 123,95** ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0162427/19 del 30/05/2019, per l' espletamento di tutti gli adempimenti connessi all' osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0162427/19 del 30/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/332 DEL 03.06.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo irriguo arborato e piazzale in betonelle ”– Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI GIOVANNI Mario .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est Teramo (TE) – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Penne - in data 18/04/2019 prot. n. RA0120852/19, la Ditta DI GIOVANNI Mario , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cepagatti (PE) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH31/292 del 25/03/2014 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0153853/19 del 23/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con

nota prot. n. 3454 del 21.06.2000 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) n RA/0153853/19 del 23/05/2019., attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 del 27.05.2019 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo irriguo arborato e piazzale in betonelle " a favore del Sig. DI GIOVANNI Mario nato a Cepagatti (PE) il 12.06.1939 ed ivi residente in Via Ada Negri 42 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 700 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) , distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 76/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0153853/19 del 23/05/2019 è pari ad euro € **134,59** ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0153853/19 del 23/05/2019, per l' espletamento di tutti gli adempimenti connessi all' osservanza ed al

rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0153853/19 del 23/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/333 DEL 03.06.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Revoca D.D. n. DPD/85 del 17.02.2016 e contestuale nuova concessione precaria di suolo tratturale per uso di Area a verde attrezzato , giardino pubblico , parcheggio auto e muro di contenimento – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione A Casauria (PE) - Ditta COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA (PE) .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est di Teramo – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Penne in data 11/04/2019 prot. n. RA/0113191/19, il Comune di Castiglione A Casauria (PE) ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale nel Comune di Castiglione A Casauria (PE) appartenente al Tratturo Centurelle – Montesecco ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo EST di Teramo – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Penne n. RA/0158464/19 del 28/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e pareri favorevoli della competente Soprintendenza

Archeologica Dell'Abruzzo resi con note n. 0006856 del 05.11.2015 e n. 0003786 del 13.03.2019 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per la revoca e contestuale concessione precaria della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo EST di Teramo – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Penne n. RA/0158464/19 del 28/05/2019 , attribuendo ad essa decorrenza 01.06.2019 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 del 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) di revocare la Determinazione Dirigenziale n. DPD/85 del 17.02.2016 e contestualmente rilasciare una nuova concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.06.2019 per uso di area a verde attrezzato , giardino pubblico , parcheggio auto e muro di contenimento , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.711 , circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) distinte sulla planimetria generali delle concessioni con i numeri Fg. 4 p.lle 875 , 904 e 876/p , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **123,95**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo EST di Teramo sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo EST di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'Ufficio

Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Penne n. RA/0158464/19 del 28/05/2019 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo EST di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo EST di Teramo – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Penne n. RA/0158464/19 del 28/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

=====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/334 DEL 03.06.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ attraversamento con condotta gas metano ”– Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta SOCIETA’ ITALIANA PER IL GAS S.p.A. .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est Teramo (TE) – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Penne - in data 19/03/2019 prot. n. RA085373/19, la Ditta Società Italiana per il Gas , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH31/655 del 06/12/2011 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0143866/19 del 15/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con

nota prot. n. 5571 del 22.07.2000 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) n RA/0143866/19 del 15/05/2019., attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2016 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 del 27.05.2019 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2016 per uso di " attraversamento con condotta gas metano " a favore della SOCIETA' ITALIANA PER IL Gas S.p.A. -Polo Centro Adriatico Via Verrotti – Espansione 2 – Montesilvano (PE) , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) , distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 11 part 287 e 347 ,la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0143866/19 del 15/05/2019 è pari ad euro € **123,95** ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0143866/19 del 15/05/2019, per l' espletamento di tutti gli adempimenti connessi all' osservanza ed al

rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0143866/19 del 15/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/335 DEL 03.06.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ colture erbacee ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MAZZOCCA Lidia .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est Teramo (TE) – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Penne - in data 04/10/2018 prot. n. RA0274328/18, la Ditta MAZZOCCA Lidia , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH31/912 del 30/10/2013 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/01444019/19 del 15/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con

nota prot. n. 3265 del 03.12.1984 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) n RA/0144019/19 del 15/05/2019., attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 27.05.2019 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " colture erbacee " a favore della Sig.ra MAZZOCCA Lidia nata a Cugnoli (PE) il 21.12.1952 ed ivi residente in Via S. Anatolio 16, a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.451 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) , distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 104 , 112/b e 112/c , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0144019/19 del 15/05/2019 è pari ad euro € 73,23 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0144019/19 del 15/05/2019, per l' espletamento di tutti gli adempimenti connessi all' osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA/0144019/19 del 15/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/336 DEL 03.06.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ colture erbacee a ciclo annuale/seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in brecciato “ – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta PICCIRILLI D’ADAMO .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Vasto (CH) - in data 20/05/2019 prot. n. RA/0149517/19, la Ditta PICCIRILLI D’ADAMO , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia , rilasciato con atto n. DH7/452 del 05/06/2009;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0152930/19 del 22/05/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare

concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3006 datata 14.07.2008 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0152930/19 del 22/05/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 del 27.05.2019 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " colture erbacee a ciclo annuale /seminativo e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada di accesso in brecciatto " a favore dei Sig.ri PICCIRILLIN Sandro e D'ADAMO Nadia nati rispettivamente il 30.10.1966 e 17.07.1972 e residenti a Vasto (CH) in Via San Lorenzo 340 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.840 circa della zona del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 35 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0152930/19 del 22.05.2019, è pari a euro €. 143,00 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente

provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0152930/19 del 22/05/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA0152930/19 del 22/05/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/337 DEL 03.06.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

Rettifica determinazione dirigenziale n. DPD028/289 del 15/05/2019. L.R. 06.03.1980 , n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo e piazzale brecciato antistante fabbricato civile abitazione “ Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Cupello (CH) - Ditta MARCELLO Giovanni , Natalina , Domenica e Floriana ;

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPD028/289 del 15/05/2019 con la quale si rilascia il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo e piazzale brecciato antistante fabbricato civile abitazione “ Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MARCELLO Giovanni , Natalina , Domenica e Floriana ;

PRESO ATTO che nella suddetta Determinazione viene indicato il tratturo Lanciano – Cupello invece di quello esatto Centurelle - Montesecco ed il comune di Scerni anziché quello reale di Cupello (CH) ;

RITENUTO NECESSARIO rettificare nella Determinazione Dirigenziale DPD028/289 del 15/05/2019 , sia nel tratturo Lanciano – Cupello con quello esatto Centurelle Montesecco ed il comune di Cupello (CH) anziché di quella indicato Scerni (CH) a favore dei Sig.ri MARCELLO Giovanni , Natalina , Domenica e Floriana ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 del 27.05.2019 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) di rettificare la determinazione dirigenziale n. DPD028/289 del 15/05/2019 sostituendo il contenuto dell'oggetto con il seguente:
- 2) L.R. 06.03.1980 , n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo e piazzale brecciato antistante fabbricato civile abitazione “ Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Cupello (CH) - Ditta MARCELLO Giovanni , Natalina , Domenica e Floriana ;
-
- 3) di ritenere valide tutte le altre disposizioni previste dalla determinazione dirigenziale n° DPD028/289 del

15/05/2019;.

- 4) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’ Amministrazione Regionale;
 - 5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
 - 6) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
- =====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/338 DEL 03.06.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “porzione fabbricato , diritto non esclusivo all’utilizzo degli accessi e prato/culture erbacee ” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta OTTAVIANO Giovanna .
--

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud Chieti – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamento danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Vasto (CH) in data 17/07/2018 prot. n. RA/0203472/18, la Ditta OTTAVIANO Giovanna , ha chiesto il rinnovo e voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello , rilasciato con Deliberazione di G.R. 833 del 27.04.1999 (disponibilità dell’area) intestato a Morgione Camillo ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA/0164204/19 del 03/06/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare

concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 0008604 datata 06/08/2018;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA/0164204/19 del 03/06/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " porzione di fabbricato , diritto non esclusivo all'utilizzo degli accessi e prato/colture erbacee " a favore della Sig.ra OTTAVIANO Giovanna nata il 09.02.1974 e residente a Scerni (CH) in C/da San Giacomo 52 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 644 circa delle zone del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 25 p.lle 63 , 65 e 469 (zone tratturali 182 , 183 , 1894 e 185) , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **129,00**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n.

RA/0164204/19 del 03/06/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA/0164204/19 del 03/06/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
- =====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/339 DEL 03.06.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ fabbricati di civile abitazione ,diritto non esclusivo all’utilizzo delle vie di accesso , piazzale interno e seminativo “ – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI SILVIO Panfilo .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti – Ufficio Autorizzazioni , Licenze , Verifica e pagamento Danni da Fauna Selvatica e da calamità , procedure UMA di Vasto (CH) - in data 29/03/2019 prot. n. RA/098446/19, la Ditta DI SILVIO Panfilo , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello , rilasciato con atto n. DH41/82 del 28/01/2015;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0164204/19 del 03/06/2019 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare

concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 0008604 datata 06.06.2018 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0164204/19 del 03/06/2019, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2019 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. DPD028/15 del 26/02/2018 e n. DPD028/319 del 27.05.2019 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2019 per uso di " fabbricati di civile abitazione , diritto non esclusivo all' utilizzo delle vie di accesso , piazzale interno e seminativo " a favore del Sig. DI SILVIO Panfilo nato il 14.01.1951 e residente a Scerni (CH) in C/da Tratturo 53 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.570 circa delle zone del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 56 e 57 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0164204/19 del 03.06.2019, è pari a euro €. 138,00 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n.

RA/0164204/19 del 03/06/2019, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA0164204/19 del 03/06/2019 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it